

N. 1051

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Modifica dell'articolo 57 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si impone in quanto nell'articolo 57 del codice di procedura penale si fa riferimento a non meglio individuate «guardie dei comuni e delle provincie», disconoscendo completamente la legge 7 marzo 1986, n. 65, riguardante l'ordinamento dei corpi e servizi di polizia municipale.

La norma in questione ha finora suscitato numerose e discriminatorie interpretazioni, ponendo gli operatori di polizia municipale e locale in una posizione ambigua, per cui il loro mancato intervento in caso di necessità, operato ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale che prevede la copertura del ruolo di agenti di polizia giudiziaria «quando sono in servizio», spesso viene considerato come «omissione di atti d'ufficio», mentre la loro partecipazione ed il loro intervento (anche in virtù della qualifica di «agenti di pubblica sicurezza») sono perseguiti come «abusivo esercizio delle qualifiche», ponendo gli operatori stessi dinanzi a gravi problemi di natura giudiziaria.

L'articolo 57 non tiene minimamente conto che tutte le altre qualifiche detenute dall'operatore di polizia municipale e locale (agente di pubblica sicurezza, agente di polizia stradale, eccetera) sono insite permanentemente nelle funzioni stesse e, spesso, obbligano comunque all'intervento in attività sfocianti in operazioni di polizia giudiziaria.

La discriminazione con altre forze di polizia sminuisce la figura professionale degli operatori, a qualunque livello e grado appartenenti, ed in particolare quella dei sottoufficiali ed ufficiali i quali, quasi mai, vedono riconosciuta la loro qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, perchè non chiaramente inserita a pieno titolo nell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Va considerato pertanto che proprio nel momento in cui tutte le forze di polizia sono sempre più impegnate a contrastare la criminalità emergente, si creano grossi problemi circa l'intervento possibile da parte degli agenti e degli operatori in specie, non avendo essi alcuna certezza giuridica, nè tutela sufficientemente sancita da una norma che viene interpretata ed applicata con notevoli differenze dall'organo giudicante.

L'articolo 1 prevede l'inserimento dei sottoufficiali appartenenti ai corpi o servizi della polizia municipale e locale, tra gli ufficiali di polizia giudiziaria previsti dal comma 1 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

All'articolo 2 il disegno di legge prevede che al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 57 del codice di procedura penale, elencante coloro i quali sono considerati ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le parole «le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio» vengano sostituite con le altre: «gli agenti della polizia municipale e locale» eliminando quindi l'ipotesi limitativa dell'essere in servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale le parole: «e del corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, del corpo forestale dello Stato e dei corpi o servizi della polizia municipale e locale».

Art. 2.

1. All'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale, le parole: «le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti della polizia municipale e locale».

